

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2026, n. 4-3103

D.P.R. n. 616/1977, articolo 70. Decreto legislativo n. 102/2004. Legge regionale n. 63/1978, articoli 54 e 55. Delimitazione delle zone danneggiate e riconoscimento dell'eccezionalità delle grandinate avvenute nei giorni 3 e 7 agosto 2026 in provincia di Cuneo e nei giorni 7, 20 e 24 agosto 2026 in provincia di Novara.



Seduta N° 191

Adunanza 28 SETTEMBRE 2026

Il giorno 28 del mese di settembre duemilaventisei alle ore 10:50 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Gian Luca VIGNALE

DGR 4-3103/2026/XII

OGGETTO:

D.P.R. n. 616/1977, articolo 70. Decreto legislativo n. 102/2004. Legge regionale n. 63/1978, articoli 54 e 55. Delimitazione delle zone danneggiate e riconoscimento dell'eccezionalità delle grandinate avvenute nei giorni 3 e 7 agosto 2026 in provincia di Cuneo e nei giorni 7, 20 e 24 agosto 2026 in provincia di Novara.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

la legge 38/2003, di delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste, ha, tra l'altro, incluso, tra i principi ed i criteri direttivi a cui devono conformarsi i relativi decreti legislativi, l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari (articolo 1, comma 2, lettera i);

il decreto legislativo n. 102/2004, di attuazione della sopra citata lettera i), all'articolo 5, prevede la possibilità per le Regioni di adottare misure volte a favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole ed all'articolo 6, stabilisce che le stesse deliberino, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, prorogabile di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso.

Richiamato che l'articolo 1 del suddetto decreto legislativo, in particolare, sancisce che:

al comma 1, il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) persegue principalmente la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti

produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso;

al comma 2, sono considerate calamità naturali, le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, gli eventi eccezionali, gli eventi di portata catastrofica, gli eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, epizootie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari;

al comma 3, tra le tipologie di intervento, sono da includere gli interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria (lettera b) e gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole (lettera c).

Premesso, inoltre, che

la legge regionale n. 63/1978, agli articoli 54 e 55, disciplina le funzioni trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 70 del DPR n. 616/1977, in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, prevedendo, in particolare, che le stesse siano esercitate dalla Giunta regionale

la D.G.R. n. 25-4316 del 5 dicembre 2016 ha approvato le procedure ed criteri per l'attivazione e la gestione degli interventi compensativi e di ripristino di cui alle sopra citate lettere b) e c) dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 in zone interessate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche.

Preso atto che, come evidenziato da ARPA Piemonte, agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo:

nel mese di agosto 2026, il territorio della Regione Piemonte è stato colpito da eventi meteorologici di elevata intensità e natura straordinaria, i quali, riconducibili a temporali di "nuova generazione", si sono manifestati con estrema rapidità, concentrandosi in specifiche aree del Nord e Sud Piemonte e provocando gravi danni al patrimonio agricolo e alle strutture rurali;

l'analisi sinottica degli eventi evidenzia la successione delle seguenti fasi critiche:

- 3 agosto 2026: nel tardo pomeriggio l'area delle Langhe cuneesi è stata interessata da due rovesci di grandine ravvicinati. Sebbene i chicchi fossero generalmente di dimensioni contenute, la loro caduta si è caratterizzata per estrema intensità;
- 7 agosto 2026: il Piemonte è stato interessato da un'intensa ondata di calore africano, con temperature elevate in pianura (tra 33 e 37 °C), seguita da forti temporali e supercelle localmente violente nel pomeriggio e in serata. Nubifragi, grandinate (chicchi fino a 3-4 cm) e raffiche di vento hanno colpito dapprima il Novarese e successivamente le Langhe. Le precipitazioni nel Novarese hanno raggiunto valori tra 35 e 50 mm, concentrati in circa 30 minuti;
- 20 agosto 2026: un violento nubifragio, generato da una supercella temporalesca nell'area nord – est del novarese, si è rapidamente intensificato spostandosi verso sud – est e colpendo l'alto Novarese con forti raffiche di vento orizzontali e grandine con chicchi fino a 4 – 5 cm di diametro;
- 24 agosto 2026: in serata, l'area est del Sesia novarese è stata colpita da un temporale particolarmente intenso, che ha generato un downburst (raffiche di vento lineare discendenti stimate in circa 100 km/h), associato a una tempesta di fulmini, pioggia torrenziale e grandine;

l'intensità di tali eventi ha prodotto danni eccezionali alle aree agricole, alle strutture aziendali, ai macchinari, alle scorte ed alle strade poderali.

Dato atto che la medesima Direzione regionale Agricoltura e Cibo ha verificato che i sopra citati picchi di precipitazioni molto intense, accompagnate da forti grandinate possono essere ricondotti ad un unico fenomeno estivo di forte instabilità che si è protratto nel mese di agosto 2026.

Preso atto delle segnalazioni di danni pervenute ed accertate da parte dagli uffici regionali competenti per territorio la loro consistenza (come risulta da documentazione agli atti della medesima Direzione Agricoltura e Cibo).

Richiamato che:

ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022, la Commissione dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 702/2014;

il decreto legislativo n. 32/2018 modifica il decreto legislativo n. 102/2004, integrandolo con le disposizioni previste dal regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014;

il citato regolamento (UE) 2022/2472, all'articolo 2 "definizioni", distingue le calamità naturali comprendendo tra di esse i terremoti, le valanghe, le frane, le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale, dalle avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale le quali invece sono rappresentate da condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che distruggano più del 30% della produzione media calcolata sulla base del triennio o quadriennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni o otto precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso;

lo stesso regolamento UE sopra richiamato, nonché il decreto legislativo n. 102/2004, come modificato dal decreto legislativo n. 32/2018, definiscono le caratteristiche ed i limiti di finanziamento relativi agli aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali distinguendoli da quelli relativi agli aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo.

Richiamati, inoltre, gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) pubblicati in G.U.U.E. L 485 del 21 dicembre 2022.

Dato atto che la relazione n. 2/2026 elaborata dal Settore "Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche" della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, quantifica, per le finalità di cui al sopra richiamato all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004, i danni alle relative strutture aziendali e delimita, a tale fine, i territori danneggiati.

Dato atto, altresì, che il medesimo Settore "Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche", in considerazione di quanto rilevato dalla sopra citata relazione di delimitazione n. 2/2026 e dalle analisi degli eventi atmosferici effettuate da ARPA Piemonte, le grandinate rispettano i requisiti di assimilabilità a calamità naturale di cui al regolamento UE 2022/2472 del 14 dicembre 2022.

Ritenuto, pertanto, necessario, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate:

- richiedere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 70 del D.P.R. n. 616/1977 ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004, il riconoscimento dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle grandinate avvenute nei giorni 3 e 7 agosto 2026 in provincia di Cuneo e nei giorni 7, 20 e 24 agosto 2026 in provincia di Novara, delimitando, a tal fine, i territori danneggiati, come riportato nell'elenco allegato (Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo la ricezione delle domande che dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria e di individuazione dei territori danneggiati, come stabilito dal comma 5, dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria del sopra

richiamato Settore, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,
delibera

- di stabilire di richiedere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 70 del D.P.R. n. 616/1977 e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004, il riconoscimento dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle grandinate avvenute nei giorni 3 e 7 agosto 2026 in provincia di Cuneo e nei giorni 7, 20 e 24 agosto 2026 in provincia di Novara, annoverando tali avversità atmosferiche tra quelle assimilabili a calamità naturali, ai sensi degli articoli 2 e 25 del regolamento UE 2022/2472 del 14 dicembre 2022 e dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004, come modificato dal decreto legislativo n. 32/2018;

- di delimitare i territori danneggiati nei quali saranno applicabili gli interventi previsti dal decreto legislativo n. 102/2004, come riportato nell'elenco allegato (Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la ricezione delle domande che dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale di declaratoria e di individuazione dei territori danneggiati, come stabilito dal comma 5, dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-3103-2026-All_1-DGR_grandinate_agosto_2026_allegato_A.pdf

1.

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A

D.P.R. n. 616/1977, articolo 70. Decreto legislativo n. 102/2004. Legge regionale n. 63/1978, articoli 54 e 55. Delimitazione delle zone danneggiate e riconoscimento dell'eccezionalità delle grandinate avvenute nei giorni 3 e 7 agosto 2026 in provincia di Cuneo e nei giorni 7, 20 e 24 agosto 2026 in provincia di Novara.

Delimitazione dei territori danneggiati nei quali saranno applicabili gli interventi previsti dal D.Lgs. n.102/2004 e s.m.i.

PROVINCIA DI CUNEO

- grandinate del 3 e 7 agosto 2026

- applicazione art. 5 comma 3) del D.Lgs. n. 102/2004 per danni alle strutture aziendali nel territorio dei seguenti comuni:

N.	COMUNE	FG. DI MAPPA
1	FEISOGGIO	2p, 4p, 9p, 10p
2	RODDI	3p, 5p, 6p, 7p, 8p, 10p, 11p
		TOTALE euro 147.000,00

PROVINCIA DI NOVARA

- grandinate del 7, 20 e 24 agosto 2026

- applicazione art. 5 comma 3) del D.Lgs. n. 102/2004 per danni alle strutture aziendali nel territorio dei seguenti comuni:

N.	COMUNE	FG. DI MAPPA
1	BARENGO	4p, 6p, 11p, 12p, 18p, 21p
2	BRIONA	2p, 4p, 6p, 7p, 10p, 11p, 12p
3	CALTIGNAGA	12p, 17p
4	CARPIGNANO SESIA	2p, 16p, 23p, 24p
5	CASTELLAZZO NOVARESE	7p, 8p, 9p, 10p, 16p
6	FARA NOVARESE	4p, 8p, 13p, 14p
7	GHEMME	11p, 19p, 20p, 26p, 27p, 28p, 29p, 32p, 38p
8	SILLAVENGO	10p, 13p
9	SIZZANO	6p, 7p, 8p, 10p, 12p, 14p, 15p, 16p, 18p
10	VARALLO POMBIA	2p
		TOTALE euro 2.065.500,00

TERRITORIO REGIONALE

Di seguito si riportano le risultanze della
ricognizione dei danni effettuata ai sensi del
D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i. relativamente ai danni
alle strutture aziendali

PROVINCIA	TOTALE DANNI ALLE STRUTTURE AZIENDALI
CUNEO	147.000,00
NOVARA	2.065.500,00
TOTALE REGIONE PIEMONTE	2.212.500,00